

Cooperative sociali

I soci finanziatori nelle cooperative sociali

Modello 1

Clausola statutaria che disciplina l'emissione delle azioni di sovvenzione

Art. (...)

Requisiti, conferimento e azioni dei soci sovventori

1. Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4, Legge n. 59/1992, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

2. I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.

3. I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 25.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a (...); tale limite non si applica tuttavia ai soci cooperatori.

4. La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 c.c.

Art. (...)

Alienazione delle azioni dei soci sovventori

1. Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

2. Pertanto, il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione

3. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. (...)

Deliberazione di emissione

1. L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

a) l'importo complessivo dell'emissione;

b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;

c) il termine minimo di durata del conferimento;

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

2. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. (...)

Recesso dei soci sovventori

1. Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

2. Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Modello 2**Verbale dell'assemblea ordinaria che delibera l'emissione di azioni di sovvenzione**

Il alle ore si è riunita a....., via presso....., l'assemblea ordinaria degli azionisti della..... società cooperativa per deliberare sul seguente **ordine del giorno:**
aumento del capitale sociale da euro..... a euro..... mediante emissione di azioni di sovvenzione

Assume la presidenza dell'assemblea, a norma di statuto, lo stesso signor il quale constatato che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di statuto mediante;
- sono presenti (personalmente e per deleghe depositate tra gli atti sociali) n. soci su un totale di soci, come risulta dall'elenco che si allega al presente verbale sotto la lettera A);
- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre ad esso comparente, i signori;
- per il Collegio Sindacale sono presenti;

dichiara validamente costituita l'assemblea in seduta straordinaria e chiede a me notaio di redigere il relativo verbale.

Il Presidente passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno ed espone le ragioni per le quali si rende necessario procedere all'aumento del capitale sociale a pagamento di euro mediante emissioni di n. ... azioni di sovvenzione del valore nominale di euro... da collocarsi entro il....., e con esclusione del diritto di opzione.

Il Presidente illustra all'assemblea le modalità dell'operazione e precisa che l'ampliamento della compagine sociale consente l'introduzione di nuove formule sinergiche all'attività della società e che pertanto l'operazione proposta risponde alle esigenze della società. Il Presidente presenta la relazione dell'organo amministrativo (che si allega al verbale della presente assemblea sotto la lettera B) alla quale si riporta, e conferma che sono state regolarmente espletate tutte le formalità ed osservati tutti i termini e le condizioni di cui all'art. 2441 sesto comma c.c..

Per tutto quanto qui non disciplinato i rapporti degli azionisti con la cooperativa ai fini di questa emissione restano regolati dalle norme di Statuto e del Regolamento Disciplinante i rapporti fra i possessori di Azioni di sovvenzione e la cooperativa stessa.

Il presidente del collegio sindacale..... a nome dell'intero collegio sindacale presenta il parere favorevole espresso dal collegio sindacale in merito alla congruità del prezzo di emissione delle azioni (parere che si allega al verbale della presente assemblea sotto la lettera C) e certifica che (l'attuale capitale sociale di euro è stato/non è stato interamente versato e che) la società non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c..

Il Presidente conclude la propria esposizione sottoponendo all'approvazione dell'assemblea il seguente
TESTO DI DELIBERAZIONE

L'assemblea:

- udite ed approvate le comunicazioni del Presidente,
- preso atto della relazione dell'organo amministrativo e del parere del collegio sindacale;
- preso atto che il capitale sociale di euro è stato/non è stato interamente versato e che la società non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c.,

DELIBERA

- 1) Di aumentare il capitale sociale a pagamento di euro mediante emissione di n. azioni di sovvenzione (del valore nominale di euro ognuna).
- 2) Di stabilire che l'aumento di capitale venga collocato entro il presso con esclusione del diritto di opzione, poiché l'interesse della società lo esige, come illustrato nella relazione dell'organo amministrativo (che trovasi allegata al verbale della presente assemblea).
- 3) Di dare mandato all'organo amministrativo affinché abbia a procedere all'esecuzione delle operazioni conseguenti alle delibere di cui sopra, con tutti i più ampi poteri per determinare tutte le condizioni e le modalità di dettaglio per l'esecuzione delle operazioni stesse con tutte le facoltà occorrenti per la stipulazione di ogni necessario incumbente od atto.

Aperta la discussione e non essendovi alcuno che richiede la parola il Presidente invita l'assemblea a deliberare sulla proposta.

Il Presidente propone che le votazioni si svolgano per alzata di mano.

L'Assemblea per alzata di mano ed effettuata controprova per astenuti e voti sfavorevoli, con il voto favorevole di tutti i presenti (della maggioranza dei voti presenti come segue:

Voti a favore: n.;

Voti contrari: n.,

Astensioni: n.

, approva la proposta relativa al primo punto all'ordine del giorno.

Il segretario
(.....)

Il presidente
(.....)

Modello 3**Verbale assemblea straordinaria che delibera l'emissione di azioni di sovvenzione**

L'anno il mese il giorno alle ore

In via ... n., presso la sede sociale della

Avanti a me Dr., notaio iscritto al collegio notarile del distretto di, con residenza in, è presente il signor nato a il, domiciliato a via n. di professione il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della "..... società cooperativa", con sede in ... via ... n., numero di iscrizione al Registro delle Imprese di e di codice fiscale ... Comparente, cittadino italiano, della cui identità io notaio sono certo, il quale, con il mio consenso, rinuncia all'assistenza dei testimoni in questo atto.

Il comparente nella sua citata qualità dichiara che è stata convocata in questo luogo, per questo giorno ed ora, (in prima/seconda convocazione), l'assemblea straordinaria della predetta società per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno

aumento del capitale sociale da euro..... a euro..... mediante emissione di azioni di sovvenzione.

Assume la presidenza dell'assemblea, a norma di statuto, lo stesso signor il quale constatato che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di statuto mediante
- sono presenti (personalmente e per deleghe depositate tra gli atti sociali) n. soci su un totale di soci, come risulta dall'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera A), omissane la lettura da me notaio per volontà del comparente;
- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre ad esso comparente, i signori
- per il Collegio Sindacale sono presenti

dichiara validamente costituita l'assemblea in seduta straordinaria e chiede a me notaio di redigere il relativo verbale.

Il Presidente passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno ed espone le ragioni per le quali si rende necessario procedere all'aumento del capitale sociale a pagamento di euro mediante emissioni di n. ... azioni di sovvenzione del valore nominale di euro... da collocarsi entro il....., e con esclusione del diritto di opzione.

Il Presidente illustra all'assemblea le modalità dell'operazione e precisa che l'ampliamento della compagine sociale consente l'introduzione di nuove formule sinergiche all'attività della società e che pertanto l'operazione proposta risponde alle esigenze della società. Il Presidente presenta la relazione dell'organo amministrativo (che si allega al verbale della presente assemblea sotto la lettera B) alla quale si riporta, e conferma che sono state regolarmente espletate tutte le formalità ed osservati tutti i termini e le condizioni di cui all'art. 2441 sesto comma c.c..

Per tutto quanto qui non disciplinato i rapporti degli azionisti con la cooperativa ai fini di questa emissione restano regolati dalle norme di Statuto e del Regolamento Disciplinante i rapporti fra i possessori di Azioni di sovvenzione e la cooperativa stessa.

Il presidente del collegio sindacale..... a nome dell'intero collegio sindacale presenta il parere favorevole espresso dal collegio sindacale in merito alla congruità del prezzo di emissione delle azioni (parere che si allega al verbale della presente assemblea sotto la lettera C) e certifica che (l'attuale capitale sociale di euro è stato/non è stato interamente versato e che) la società non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c..

Il Presidente conclude la propria esposizione sottoponendo all'approvazione dell'assemblea il seguente

TESTO DI DELIBERAZIONE

L'assemblea

- udite ed approvate le comunicazioni del Presidente,
 - preso atto della relazione dell'organo amministrativo e del parere del collegio sindacale;
- preso atto che il capitale sociale di euro è stato/non è stato interamente versato e che la società non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c.,

DELIBERA

- 1) Di aumentare il capitale sociale a pagamento di euro mediante emissione di n. azioni di sovvenzione (del valore nominale di euro ognuna).
- 2) Di stabilire che l'aumento di capitale venga collocato entro il presso con esclusione del diritto di opzione, poiché l'interesse della società lo esige, come illustrato nella relazione dell'organo amministrativo (che trovasi allegata al verbale della presente assemblea).
- 3) Di dare mandato all'organo amministrativo affinché abbia a procedere all'esecuzione delle operazioni conseguenti alle delibere di cui sopra, con tutti i più ampi poteri per determinare tutte le condizioni e le modalità di dettaglio per l'esecuzione delle operazioni stesse con tutte le facoltà occorrenti per la stipulazione di ogni necessario incombente od atto.

Dopo ampia discussione, La proposta illustrata dal Presidente viene approvata col voto favorevole dei soci e con voto contrario dei soci; si astengono i soci

Esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle oreprevia stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su fogli per facciate intere e parte della e da me letto al comparente che lo approva e con me notaio lo sottoscrive.

Notaio (sigillo)

Firma del Presidente

Caratteristiche dei soci finanziatori e degli strumenti finanziari

di Sebastiano Di Diego(*)

L'articolo analizza la disciplina dei soci finanziatori nelle cooperative sociali, soffermandosi in particolare su quella del socio sovventore.

A corredo dell'articolo vengono fornite alcune formule funzionali all'emissione di azioni di sovvenzione.

Anche nelle cooperative sociali è **ammessa la presenza** di soci finanziatori: si applica, infatti, la **disciplina** prevista per le **cooperative in generale**.

I soci finanziatori sono coloro che, non interessati alla prestazione mutualistica fornita dalla cooperativa, apportano risorse finanziarie nella società esclusivamente a titolo d'investimento.

La figura del socio finanziatore, introdotta dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59, ha ricevuto una più ampia disciplina con la **riforma societaria**, attraverso la disciplina dei c.d. strumenti finanziari (partecipativi e non).

La nozione di **strumento finanziario** nell'ambito delle cooperative risulta essere addirittura più ampia che nelle società per azioni. Essa, infatti, include sia la nozione di azione, sia la nozione di obbligazione, sia, infine, quella di **strumenti finanziari tipici** (poiché previsti dall'art. 2526 del codice civile) a contenuto atipico (poiché il loro contenuto è rimesso all'autonomia statutaria ai sensi dell'art. 2526, comma 2 del codice civile), quali, per esempio, gli strumenti rappresentativi della posizione di associato in partecipazione.

Nelle cooperative pertanto gli strumenti finanziari:

- possono essere rappresentativi sia di **capitale di rischio** che di **debito** (*in primis*, un'obbligazione);
- nel caso in cui rappresentino capitale di rischio, il corrispondente apporto può essere imputato a capitale sociale oppure no (si immagini uno strumento rappresentativo della posizione di associato in partecipazione);
- possono attribuire un **diritto di voto pieno, limitato oppure nessun diritto di voto** (come emerge dagli artt. 2526, secondo e terzo comma, e 2541) e,

più in generale, possono essere dotati o meno di diritti di amministrazione (cfr., per esempio, l'art. 2526, quarto comma);

- possono attribuire la **qualità di socio** (socio finanziatore) oppure no;
- possono essere: **trasferibili**, non liberamente trasferibili e, forse, intrasferibili per un tempo limitato;
- possono essere **incorporati in un titolo** o rappresentati da uno strumento dematerializzato.

È evidente che la differenza maggiore rispetto alla disciplina delle società per azioni è rappresentata dal fatto che le cooperative possono emettere anche strumenti rappresentativi della partecipazione alla società, i cui sottoscrittori sono da qualificare come soci finanziatori.

In particolare, sfruttando gli spazi riservati all'autonomia statutaria, tali società possono prevedere l'emissione, in aggiunta alle c.d. azioni "cooperative", di vere e proprie azioni "lucrative", i cui diritti possono essere liberamente stabiliti sia quanto ai diritti di partecipazione, sia quanto ai diritti patrimoniali, sia - infine - quanto alle eventuali condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento.

Soci sovventori

Le azioni (o quote) di sovvenzione sono lo **strumento finanziario più diffuso** tra le cooperative; i titolari di tali azioni (o quote) sono denominati soci sovventori. La legge non prevede nessun requisito per i soci sovventori; **requisiti** che invece possono essere **previsti dallo statuto**.

I **conferimenti** dei soci sovventori (che non sono soggetti a nessun limite quantitativo) sono rappresentati da azioni nominative trasferibili (art. 4, legge n. 59/1992), la cui emissione non è preclusa alle cooperative il cui capitale è rappresentato da quote.

Modalità di emissione di azioni per sovventori

Perché la cooperativa possa procedere all'emissione di azioni riservate ai soci sovventori è necessario che lo **statuto preveda la costituzione di fondi** per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale (Modello 1 a pag. 377).

Riguardo, invece, alle **modalità pratiche** dell'istituzione dei soci sovventori la norma nulla prevede; e ciò fa sorgere il problema se la **competenza** ad effettuare le

* Dottore commercialista in Ancona.

singole emissioni spettano all'organo amministrativo oppure sia riservata all'assemblea.

La prima soluzione sembra preferibile considerata la regola della variabilità del capitale che caratterizza le cooperative.

Nulla vieta comunque che lo statuto disciplini diversamente la materia attribuendo la competenza dell'emissione all'assemblea ordinaria (Modello 2 a pag. 378) o addirittura a quella straordinaria (Modello 3 a pag. 389).

Diritti amministrativi e patrimoniali

I soci sovventori hanno **diritto di voto in assemblea**.

A ciascuno di essi possono essere attribuiti **più voti** (anche in relazione dell'apporto), con un massimo di cinque.

I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori, però, non possono superare un terzo di quelli spettanti alla totalità dei soci¹.

Qualora tale limite venga superato, la cooperativa deve in maniera sollecita ristabilire la proporzione tra voti esprimibili dai soci cooperatori e voti dei soci sovventori.

I soci sovventori possono essere **nominati amministratori**.

La maggioranza degli amministratori, però, deve essere costituita da soci ordinari.

Per quanto riguarda i **diritti di natura patrimoniale**, è previsto che lo statuto possa stabilire particolari condizioni di favore per soci sovventori, in sede di ripartizione degli utili e di liquidazione delle quote/azioni; il privilegio nella **ripartizione degli utili**, tuttavia, non può tradursi in un tasso di remunerazione maggiorato in misura superiore al 2% rispetto a quello stabilito per gli altri soci².

Le **azioni di sovvenzione** possono essere **cedute** senza che sia necessario il consenso del consiglio di amministrazione.

L'atto costitutivo, comunque, può stabilire particolari condizioni per la loro alienazione, prevedendo ad esempio clausole di prelazione e di gradimento.

1 Cfr. art. 4, legge n. 59/1992.

2 Cfr. art. 4, legge n. 59/1992.